

Pubblicato il 19/11/2021

**N. 00666/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01258/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2021, proposto da

Bit Mobility s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Crivellente, Stefani Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pisapia in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dirigenziale numero: DD/2021/05183 del 28 agosto 2021, a firma del Direttore della Direzione mobilità e nuove infrastrutture, avente il seguente oggetto: “Monopattini a propulsione prevalentemente

elettrica di cui al comma 75, art. 1 L. 160/2019 estensione obbligo di indossare il casco protettivo anche ai conducenti di età maggiore di 18 anni”;

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, compresa la comunicazione della Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, Prot. n. 276763.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che la Sezione ritiene che le esigenze cautelari della ricorrente siano suscettibili di favorevole considerazione ed adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, 10° comma del c.p.a.;

-che non risulta possibile disporre, nelle more della decisione del ricorso, la sospensione dell'atto impugnato in quanto, nella comparazione di interessi propria della fase cautelare, risulta assolutamente prevalente l'interesse alla sicurezza stradale posto a base dell'ordinanza impugnata rispetto all'interesse meramente patrimoniale della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare nelle forme previste dall'art. 55, 10°

comma c.p.a. e, per l'effetto, fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 aprile 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE
Luigi Viola

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO